



Decreto Dirigenziale n. 67 del 05/10/2011

A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici

Settore 1 Urbanistica

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI PIMONTE (NA) - PIANO REGOLATORE GENERALE ADEGUATO AL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE DELL'AREA SORRENTINO-AMALFITANA - COMPETENZA COMUNITA' MONTANA "MONTI LATTARI-PENISOLA SORRENTINA" - CONTROLLO DI CONFORMITA' - L.R. 20.3.1982 N. 14 TIT. II PAR. 5 E L.R. 27.6.1987 N. 35 E SEGG. - AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA' CONDIZIONATO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

- a. CHE il Comune di PIMONTE (NA), è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;
- b. CHE con D.M. 28.3.1985 il territorio comunale di cui trattasi è stato ritenuto di notevole interesse pubblico;
- c. CHE il predetto Comune a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato gravemente danneggiato e che con deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 è stato classificato sismico con S = 6;
- d. CHE il suddetto Comune rientra nella perimetrazione del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, di cui alla L.R. 35/1987 e segg.;
- e. CHE il Comune in oggetto rientra nell'ambito dell'Autorità di Bacino Regionale "Sarno", giusta L.R. 7.2.1994 n. 8;
- f. CHE il suddetto Comune rientra parzialmente nella perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Lattari, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 26.9.2003;
- g. CHE il Comune di cui trattasi ricade all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Dorsale dei Monti Lattari" di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato sulla G.U. n°157 dell'8-07-2005, ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

RILEVATO:

- a. CHE il suddetto Comune è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R.C. n. 2704 del 3.3.1980;
- b. CHE con deliberazione consiliare n. 39 del 14.6.2001, avente ad oggetto "Approvazione strumento di intervento per l'adeguamento ai criteri ed indirizzi di programmazione e materia di distribuzione commerciale di cui alla L.R. n. 1 del 7.1.2000", il Comune di Pimonte ha approvato il Piano delle attività commerciali ai sensi della L.R. 1/2000;
- c. CHE con deliberazione consiliare n. 5 del 25.1.2002, il Comune di cui trattasi ha adottato il Piano Regolatore Generale del proprio territorio adeguato al P.U.T.;
- d. CHE il P.R.G. è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempimenti sono pervenute n. 55 osservazioni, di cui 7 fuori termine, nonché 2 ulteriori istanze rispettivamente del 4.11.2002 e 10.11.2002;
- e. CHE con deliberazione consiliare n. 23 del 22.9.2003, il Comune in argomento ha preso atto degli elaborati geologici ad integrazione di quelli del P.R.G., attesa la nuova classificazione sismica introdotta con deliberazione di Giunta Regionale n. 5447/2002;
- f. CHE con deliberazione consiliare n. 38 del 18.12.2006, ha controdedotto alle osservazioni presentate decidendo di accoglierne totalmente n. 30, parzialmente n. 2 e respingerne n. 23;

- g. CHE il responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Pimonte, con nota del 17.3.2004, ha certificato che, nell'ambito del territorio comunale non risultano insediamenti o stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti (RIR) o comunque connessi ad attività con determinate sostanze pericolose;
- h. CHE l'A.S.L. NA5, distretto 90, competente per territorio, con nota n. 249 del 5.6.2004, ha rilasciato nulla osta all'adozione del P.R.G. del Comune di Pimonte, formulando, invece, una serie di modifiche/integrazioni al relativo "Regolamento Edilizio" che, ai sensi della L.R. 14/82, non rientra nel controllo di conformità regionale;
- i. CHE l'Autorità di Bacino del Sarno, con nota n. 2114/2005, ha trasmesso il proprio parere, favorevole con prescrizioni, sul P.R.G. del Comune di Pimonte, espresso nell'adunanza del 25.10.2005 n. 1808/2005, reso ai sensi della L.R. 8/94;
- j. CHE con nota n. 9853 del 21.11.2005, il Comune in parola ha trasmesso alla Soprintendenza BAPPSAD di Napoli, per il visto di competenza, la tavola di "Rilevazione dei beni di interesse storico, artistico, ambientale, naturalistico ed archeologico" prevista dall'art. 14 della L.R. 35/87;
- k. CHE con nota n. 1413/2 del 13.2.2006, il Sindaco del Comune di Pimonte, ha inoltrato formale domanda al Presidente della Comunità Montana "Monti Lattari Penisola Sorrentina", (acquisita dalla stessa in data 14.2.2006, prot. n. 725), di approvazione del P.R.G. adeguato al P.U.T. del Proprio territorio;
- l. CHE la Soprintendenza BAPPSAD di Napoli e Provincia, con nota prot. n. 31511/05 del 15.2.2006, ha concordato con l'individuazione dei beni indicati nella tavola "Rilevazione dei beni di interesse storico, artistico, ambientale, naturalistico ed archeologico" di cui sopra, del Comune di Pimonte, precisando che vanno ricompresi, se non già indicati, tutti quelli di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs 42/2004;
- m. CHE successivamente, con nota prot. n. 1567 del 16.2.2006, è stata rimessa alla C. M. "Monti Lattari - Penisola Sorrentina", a completamento della documentazione già trasmessa, la surrichiamata nota della Soprintendenza BAPPSAD di Napoli e Provincia;

PRESO ATTO:

- a. CHE in merito al P.R.G. di cui trattasi, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Napoli, con parere n. 06/2006 del 3.5.2006, ha richiesto integrazione atti, ivi compresa la Relazione di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del punto 5 del D.P.R. n. 357/1997;
- b. CHE il Settore Regionale Tutela dell'Ambiente, con nota prot. n. 404682 del 7.5.2007, ha comunicato al Comune di Pimonte che la Commissione V.I.A., nella seduta del 18.4.2007, ha esaminato il P.R.G. di cui trattasi ai sensi del D.P.R. 357/97, sospendendo l'esame del piano in attesa del parere VAS ai sensi della Direttiva Comunitaria 42/2001/CE, e con la raccomandazione di adeguare sia le cartografie che le norme di attuazione in considerazione delle aree protette, e di produrre un aggiornamento cartografico su supporto magnetico, nonché, di attivare la procedura prevista dalla Direttiva Comunitaria 42/2001/CE e dalla deliberazione di G.R. n. 421/04, in quanto "la Valutazione di Incidenza (V.I.), può essere inglobata nella V.A.S.";

- c. CHE deliberazione consiliare n. 30 del 9.9.2008, il Comune di Pimonte ha preso atto di quanto richiesto dal parere del C.T.R. n. 06/2006 del 3.5.2006 e dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 18.4.2007, contestando nel contempo alcune richieste in ordine alla procedura da rispettare per l'approvazione del P.R.G., ribadendo che è quella precedente all'entrata in vigore della L.R. 16/2004, come del resto stabilito anche dall'art. 45 della stessa legge, ed approvando un elaborato tecnico: "Relazione d'integrazione allo studio di microzonizzazione sismica";
- d. CHE il Comune di Pimonte, in riscontro al parere del CTR n. 06/2006 del 3.5.2006, con nota n. 7820 del 16.9.2008, ha trasmesso alla C.M. Monti Lattari – Penisola Sorrentina, in quadruplica copia, gli atti prodotti, evidenziando nel contempo quanto già rappresentato nella precedente delibera di C.C. n. 30/2008, in ordine al procedimento di approvazione del proprio P.R.G. che deve seguire la normativa e procedura vigente antecedentemente alla L.R. 16/2004, così come previsto dall'art. 45 della stessa legge;
- e. CHE con nota n. 8068 del 24.9.2008, il Comune di Pimonte ha chiesto al Settore regionale Tutela dell'Ambiente di non applicare la procedura VAS in quanto il PRG in esame è stato adottato con Delibera di C.C. nel 2002, prima della L.R. 16/2004, allegando, a tale scopo, anche la Delibera di C.C. n. 30/2008, in ordine al procedimento di approvazione del proprio P.R.G.;
- f. CHE C.M. dei Monti Lattari-Penisola Sorrentina, con nota prot. n. 5447 del 17.10.2008, ha trasmesso al C.T.R., Sezione provinciale di Napoli, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/82 e dell'art. 15 della L.R. 9/83, (ed in riscontro alla richiesta di integrazione formulata dallo stesso con precedente parere n°06/2006), la documentazione richiesta di cui alla nota comunale prot. n. 7820 del 16.9.2008, nonché la relazione, redatta dal competente ufficio della Comunità Montana, inerente alla verifica dei presupposti di procedibilità istruttoria prevista dalla normativa vigente;
- g. CHE con delibera di C.C. n. 107 del 27.10.2008, con la quale il Comune di Pimonte, ha approvato la proposta di deliberazione formulata a maggior chiarimento di quanto già rappresentato nella precedente Delibera di C.C. n. 30/2008, in ordine al procedimento di approvazione del proprio P.R.G., "alla luce del disposto di cui all'art. 4, paragrafo 1 ed art. 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/6/2001 e del comma 1 dell'art. 45 della L.R. n. 16/2004";
- h. CHE con nota prot. n. 123452 del 12.2.2009, il Settore provinciale del Genio Civile di Napoli ha trasmesso alla C.M. dei Monti Lattari - Penisola Sorrentina, il parere n°03-2008 del 17 dicembre 2008, conclusosi, "per l'utile esame del Piano Regolatore di Pimonte", con richiesta di chiarimenti ed integrazione atti;
- i. CHE con nota n. 0736120 del 24.8.2009, il Settore Regionale Politica del Territorio, ha reso Parere Favorevole con prescrizioni, ai sensi delle norme generali di salvaguardia del "Parco Regionale dei Monti Lattari";
- j. CHE con nota n. 1082294 del 15.12.2009, il Settore Regionale Tutela dell'Ambiente, riscontrava la nota comunale n. 8068 del 24.9.2008, con la quale veniva richiesta la non applicazione della procedura V.A.S. per il P.R.G. del Comune di Pimonte, rappresentando, di contro, "che il Comitato Tecnico per l'Ambiente, nella seduta del 26.11.2009, ha deciso che il succitato Piano debba essere assoggettato a procedura V.A.S. non risultando un atto di approvazione dello stesso antecedente il 22.7.2006";

- k. CHE con nota n. 45814 del 20.1.2011, l'A.G.C. Regionale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione civile, veniva trasmesso al Comune di Pimonte il Decreto Dirigenziale n. 32 del 17.1.2011, con il quale è stato espresso "parere di compatibilità ambientale favorevole per la VAS", nonché "parere favorevole per la Valutazione d'incidenza" con prescrizioni e precisazioni;
- l. CHE con nota n. 657 del 24.1.2011, il Comune di cui trattasi ha inoltrato al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, il Decreto Dirigenziale V.A.S. sul P.R.G. di Pimonte per gli ulteriori adempimenti di legge;
- m. CHE con nota n. 140325 del 22.2.2011, il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, ha comunicato al Comune di Pimonte, che in data 16.2.-2011, lo stesso Settore "sul Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 23 della L.R. 16/2004" ha reso "parere di compatibilità sismica ex art. 89 del DPR 380/2001 e art. 15 della L.R. 9/83;
- n. CHE con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 26 del 7.4.2011, la Comunità Montana "Molti Lattari – Penisola Sorrentina ha approvato il Piano Regolatore Generale con annesso Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pimonte, adottati rispettivamente con le deliberazioni di C.C. n. 5 del 25.1.2002 e n. 107 del 27.10.2007, con le prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria a firma del funzionario responsabile del 3° Settore della Comunità Montana, e decidendo sulle osservazioni avverso il P.R.G. in conformità di quanto il Comune di Pimonte ha controdedotto con la Delibera consiliare n. 38 del 18.12.2003;
- o. CHE il Presidente della Comunità Montana Monti Lattari – Penisola Sorrentina, con proprio decreto n. 3346 del 3.8.2011, ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Pimonte, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25.1.2002, in conformità ed esecuzione della delibera di Giunta Esecutiva dello stesso Ente n. 26 del 7.4.2011;

CONSIDERATO che sul Piano Regolatore Generale del Comune di Pimonte successivamente trasmesso al Settore Urbanistica della Regione Campania per il controllo di conformità di cui alle LL.RR. 14/82 e 35/87, il Servizio Piani Comunali del medesimo Settore Regionale ha reso parere n. 611118 del 26.9.2011, dal quale si evince:

- a. CHE l'intero territorio del Comune di Pimonte ricade nella "Sub-Area 2" del Piano Urbanistico Territoriale di cui alla L.R. 35/87, ed è interessato dalle seguenti "Zone Territoriali" di cui all'articolo 17 della stessa legge:
 - a.1. "Zona Territoriale 1b" - Tutela dell'ambiente naturale di 2° grado;
 - a.2. "Zona Territoriale 2" – Tutela degli insediamenti antichi accentrati;
 - a.3. "Zona Territoriale 4" - Riqualificazione insediativi ambientale di 1° grado;
 - a.4. "Zona Territoriale 8" – Parchi Territoriali;
 - a.5. "Zona Territoriale 11" - Attrezzature turistiche complementari;
- b. CHE il Piano Regolatore Generale è stato suddiviso nelle seguenti "zone omogenee": RA, C, D, D1, E, F1, F1p, F2, F2p, F3, F3p, F3s, F4, F4p, F5, F6, G, H, H1, H2, VAV, VBI, VRC;
- c. CHE l'iter procedurale del P.R.G. del Comune di Pimonte, dalla sua adozione nel 2002, e fino all'approvazione da parte della Comunità Montana dei Monti Lattari avvenuta nel 2011, è durato circa nove anni, sia per motivi di integrazioni documentali

e tecniche, che per nuove leggi e discipline sopravvenute, che di fatto ne hanno vanificato il suo dimensionamento, previsto al 2010;

- d. CHE il Piano Regolatore Generale di cui trattasi possa essere ammesso al visto di conformità a condizione che vengano introdotti i rilievi riportati nel parere n. 611118/2011 e che sono trascritti nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 28.3.1985;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 – pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 – e n. 558 del 24.2.1998 – pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7;

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

VISTO il Testo Unico sull'Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1405 del 12.4.2002;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: "Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1539 del 24.4.2003;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania" Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 26.9.2003;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

DECRETA

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. DI AMMETTERE AL VISTO DI CONFORMITA', di cui alle LL.RR. 14/1982 e 35/1987 e segg., il Piano Regolatore Generale del Comune di PIMONTE (NA), adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 25.1.2002, ed approvato con decreto del Presidente della Comunità Montana Monti Lattari – Penisola Sorrentina n. 3346 del 3.8.2011, A CONDIZIONE che siano introdotti, ai sensi della Circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, i rilievi qui di seguito riportati:
 - 1.1. nella Tav. 1 - "Relazione generale" del P.R.G., in ordine al dimensionamento delle attrezzature pubbliche di cui all'art. 11 della L.R. 35/87, pur se previsti in quantità superiore ai mq 27/ab, non risulta verificata la quantità di standards da destinare in relazione alle residenze stagionali o attrezzature ricettive esistenti e previste, stabilita nella misura di 15mq ogni 20 mq di superficie utile lorda;
 - 1.2. nella Tav. 1 – "Relazione generale" del P.R.G., non risulta evidenziato il conteggio di tutte le superfici utili terziarie (*commercio, uffici, tempo libero, turismo, etc.*), così come previsto dall'art. 10 della L.R. 35/87, da cui far scaturire l'eventuale esigenza di nuovo terziario, che non può eccedere, per i Comuni ricadenti nella "sub-area 2", i 3 mq per abitante, compreso l'esistente (gli abitanti calcolati come da previsione demografica di cui all'art. 9 della L.R. 35/87);
 - 1.3. nella Tav. 1 – "Relazione generale" del P.R.G., non risulta evidenziato/verificato il calcolo delle superfici da destinare ad attrezzature religiose ai sensi della L.R. 9/90, che, nel caso di specie, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la dotazione minima, comprensiva dell'esistente, non può essere inferiore a 5.000 mq e va detratta dalle attrezzature di interesse comune;
 - 1.4. nella Tav. 1 – "Relazione generale" del P.R.G., così pure nella Tav. 4 – "Dimensionamento", non risulta estrapolato il conteggio dei vani da recuperare, che deve essere sottratto dal fabbisogno dei vani residenziali da realizzare, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 35/87;
 - 1.5. sulla tavola 3 "Norme di Attuazione" del P.R.G., di cui alla Delibera di C.C. n°5 del 25-01-2002, si rileva quanto appresso:
 - 1.5.1. all'art. 2 – Elaborati di PRG – Per maggior completezza, l'elenco degli elaborati va integrato con tutti gli atti tecnici prodotti successivamente, durante l'iter di approvazione del PRG;
 - 1.5.2. all'art. 4 – Indici e parametri – alla lettera e) Superficie minima del lotto - la parte dove si consente l'accorpamento di lotti, ancorché non contigui, appartenenti alla stessa "zona territoriale omogenea", è in contrasto con la L.R. 14/82 in quanto, l'accorpamento è consentito solo in zona agricola, come stabilito dal punto

- 1.8, Titolo II, della direttiva allegata alla stesa legge; - alla lettera g) Volume - i dati vanno integrati con quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001; - alla fine della stessa lettera, ove si prevede che non si tenga conto dell'altezza massima del sottotetto, per maggiorazioni di spessore degli elementi di copertura, ai fini della coibentazione termo-acustica, è in contrasto con il titolo IV della L.R. 35/87 che non prevede la modifica delle altezze preesistenti; - alla lettera h) – Altezza massima – all'ultimo comma, dove si prevede di non tener conto nelle altezze delle maggiorazioni di spessore per coibentazione termo-acustica, valgono le stesse osservazioni di cui alla lettera g); - alla lettera i) – distanza tra i fabbricati, ed alla lettera l) - Distacco dai confini - la disciplina va integrata con il richiamo al rispetto di quanto disposto dal Codice Civile nel merito; - alla lettera n) – Commutabilità degli ambienti secondo l'uso- i paragrafi B, C e D vanno adeguati in relazione a quanto definito all'art. 3, lettera e) del D.P.R. 380/2001;
- 1.5.3. all'art. 5 – Zone territoriali Omogenee – nell'elencazione delle zone omogenee dell'adottato P.R.G., è utile, per una rapida verifica, affiancare alle stesse, anche le “Zone Territoriali” di P.U.T. in cui ricadono, di cui all'art. 17 della L.R. 35/87;
- 1.5.4. all'art. 6 – Zone Ra (Rispetto Ambientale) – Le destinazioni d'uso di tipo terziario sono ammesse solo se ricadenti in “Zona Territoriale 4” e se rientranti nella disponibilità calcolata ai sensi dell'art. 10 della L.R. 35/87, così pure i parcheggi ai sensi dell'art. 9 della L. 122/89 possono essere realizzati solo se ricadenti in tale “Z.T.”; - Inoltre la previsione di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, non è contemplata dalla tipologie di interventi consentiti dal titolo IV della L.R. 35/87;
- 1.5.5. all'art. 8 – Zone D (Produttiva ed artigianale esistente) – gli interventi previsti sugli insediamenti produttivi artigianali o piccole industrie esistenti, sono compatibili solo se ricadenti nella “Zona Territoriale 4”;
- 1.5.6. all'art. – Zone D1 (produttiva artigianale di espansione) – gli interventi di espansione previsti sono compatibili solo se rientranti in “Zona territoriale 4” e non anche in “Z.T. 1b”;
- 1.5.7. all'art. 13 – Zone F2 e F2p – (verde attrezzato esistente e di progetto) – le nuove attrezzature, nonché le strutture di servizio permanenti non possono essere realizzate in “Zona territoriale 1b” di cui all'art. 17 della L.R. 35/87, in quanto in contrasto con le prescrizioni di tale zona;
- 1.5.8. all'art. 14 – Zone F3, F3p e F3s – (Attrezzature di interesse comune esistenti, di progetto e socio-sanitarie esistenti) – Gli ampliamenti delle attrezzature di cui

- all'ultimo comma sono assentibili solo se ricadenti in "Z.T. 4" o "Z.T. 2" di cui all'art. 17 della L.R. 35/87;
- 1.5.9. all'art. 15– Zone F4 e F4p – (parcheggi esistenti e di progetto) – Al 3° comma , dove si consente di realizzare parcheggi pertinenziali, ai sensi dell'art. 9 della L. 122/89, anche nelle zone omogenee F1,F2, ed F3, questi possono essere assentiti solo se ricadono in zone territoriali di P.U.T. compatibili con i parcheggi;
 - 1.5.10. all'art. 18 – Zone H - (turistico-alberghiera esistente) – Gli interventi di ampliamento fino al 20% della superficie lorda di pavimento esistente sono consentiti solo se ricadenti in "zona territoriale 4" e se il calcolo del terziario di cui all'art. 10 della L.R. 35/87, ancora lo consente; - così pure, gli interventi di cui all'art. 9 della L. 122/89, sono consentiti solo se ricadenti in "zona territoriale 4";
 - 1.5.11. all'art. 19 – Zone H1 - (turistico-alberghiera di espansione) – Tale zona potrà essere attivata solo se il terziario (commercio, uffici, tempo libero, turismo, etc.), calcolato ai sensi dell'art. 10 della L.R. 35/87, ha ancora un margine di espansione;
 - 1.5.12. all'art. 21 – Zone VAV - (verde agricolo vincolato) - Nel penultimo comma, gli interventi previsti di cui all'art. 9 della L. 122/89 (parcheggi pertinenziali), non sono assentibili nella "Z.T. 1b" di cui all'art. 17 della L.R.35/87;
 - 1.5.13. all'art. 22– Zone VBI - (verde boschivo ed idrogeologico vincolato) - Nel penultimo comma, gli interventi previsti di cui all'art. 9 della L. 122/89 (parcheggi pertinenziali), non sono assentibili nella "Z.T. 1b" di cui all'art. 17 della L.R.35/87;
 - 1.5.14. all'art. 23 – Zone VRC - (verde di rispetto cimiteriale) – nella norma è necessario introdurre il richiamo al D.P.R. 285/90, nonché il punto 1.7, Titolo II, delle Direttive allegate alla L.R. 14/82, relativamente all'inderogabile fascia urbanistica perimetrale, di rispetto cimiteriale di metri 100, che va riportata anche sulle tavole di piano;
 - 1.5.15. all'art. 25 – (fasce di rispetto stradale D.M. 1404/68) - La possibilità di realizzare impianti di distribuzione carburanti in tali fasce anche se a titolo precario va condizionata alle prescrizioni delle zone territoriali attraversate, di cui all'art. 17 della L.R. 35/87;
 - 1.5.16. all'art. 26 – nella parte in cui consente, in tutte le zone, di realizzare coperture a tetto per armonizzare lo "skyline" degli edifici e loro prospetti, è in contrasto con le vincolanti disposizioni del il Titolo IV della L.R. 35/87;
 - 1.5.17. all'art. 27 – nella parte in cui viene riportato " restano valide le disposizioni P. di R. adottato ai sensi della L. 219/81", si evidenzia che le previsioni di un piano di recupero, ancorché approvato ai sensi della L. 219/81, durano 10 anni, anche per le parti non ancora attuate;

- 1.5.18. all'art. 30 – (Concessione in deroga) - è necessario inserire anche il richiamo dell'istituto della deroga di cui all'art. 14 del D.P.R. 380/2001;
- 1.5.19. all'art. 31 – (Norme tecniche per la progettazione degli interventi) – Agli articoli richiamati della L.R. 35/87, per la progettazione di tutti gli interventi, vanno aggiunti anche il 19, 20 e 21 della stessa legge; In relazione a quanto aggiunto dall'emendamento n° 3 della Delibera di C. C. 5/2002, va specificato che gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), f) della L.R. 19/2001, possono essere attuati solo se consentiti dalle prescrizioni delle singole “Zone territoriali” in cui ricadono, di cui all'art. 17 della L.R. 35/87, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al titolo IV della stessa legge;
2. gli interventi di riqualificazione ed adeguamento di tutta la viabilità, di cui alla Tav. n° 1 “Relazione generale” e Tav. n° 1 1 “Viabilità” vanno realizzati solo nel rispetto delle prescrizioni della “Zone Territoriali” di P.U.T. in cui ricadono, nonché del combinato disposto degli articoli 15 e 23 della L.R. 35/87;
3. in relazione Che, infine, in relazione al Parere urbanistico del C.T.R. n° 03-2008, del 17-12-2008 (richiamato nel Parere del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, reso il 16-02-2011, di cui alla nota prot. 140325 del 22-02-2011), le cui richieste di chiarimenti ed integrazioni, che si condividono pienamente, in ordine al proporzionamento del P.R.G. di Pimonte, non risultano soddisfatte, è necessario, che le stesse, vengano riscontrate dall'Amministrazione comunale.
2. Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dr. Maria Adinolfi